



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 8 marzo 2013, n. 61

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - "Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1" nel Comune di Binetto - Autorità Procedente: Comune di Binetto.

L'anno 2013 addì 8 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 3118 del 27.06.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5554 del 10.07.2012, il Comune di Binetto presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1" nel Comune di Foggia, con allegata la seguente documentazione, su supporto cartaceo:

- Rapporto Ambientale Preliminare

Con nota prot. n. 6551 del 09.08.2012, l'Ufficio VAS precisava che avrebbe espletato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante adottata con DCC n. 3 del 02.05.2012 a condizione che fossero esplicitati i contenuti della variante rispetto al piano di lottizzazione.

Con nota prot. n. 4485 del 26.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7850 del 28.09.2012, il Comune di Binetto trasmetteva una copia cartacea della relazione integrativa sui contenuti richiesti.

Con nota prot. n. 4706 del 08.10.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8474 del 19.10.2012, il Comune di Binetto trasmetteva su supporto informatico:

- Rapporto Ambientale Preliminare

- Relazione integrativa

- Elaborati del Piano di Lottizzazione della maglia C3-1

- Elaborati della Variante al Piano di Lottizzazione della maglia C3-1

Con nota prot. n. 9018 del 30.10.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ufficio VAS comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche;

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- ASL di Bari;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Autorità di Bacino della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorità competente ed all'Autorità procedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

Con nota prot. n. 13315 del 13.11.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9756 del 23.11.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano vincoli PAI".

Con nota prot. n. 4588 del 06.12.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10694 del 20.12.2012, il Servizio regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota prot. n. 220547 del 18.12.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 791 del 29.01.2013, il Servizio Territorio della Provincia di Bari riferiva che "non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Binetto;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Autorità competente per l'approvazione è il Comune di Binetto;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1" nel Comune di Binetto sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la "Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1" nel Comune di Binetto, così come trasmessa dal Comune di Binetto con nota prot. n. 3118 del 27.06.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5554 del 10.07.2012, ed integrata dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 4485 del 26.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7850 del 28.09.2012.

L'area è localizzata al margine dell'edificato urbano residenziale ed è attualmente servita da due strade già urbanizzate, via Firenze (già via Vecchia Bitetto) e via Bitetto. Dal PRGC vigente è tipizzata come area C3/1, espansione residenziale di nuova attuazione, e si sviluppa su un'area di circa 13.500 mq. La maglia è suddivisa in sette lotti e gli interventi previsti consistono in edifici per civile abitazione, di altezza massima 10,00 m e superficie pari a circa 2000 mq, verde attrezzato (mq 1748) e strade di lottizzazione (mq 1130).

La variante al Piano di Lottizzazione consiste unicamente in variazioni tipologiche dei fabbricati ed interessa i lotti A, B, F e G di superficie totale pari a circa 2816 mq. La variante "nasce per una necessità espressa dai singoli lottizzanti che in fase di richiesta dei vari permessi di costruire hanno richiesto una variazione tipologica nonché planimetrica dei loro edifici; chiaramente tutto nel rispetto degli indici

urbanistici vigenti nel P.R.G.C.”

Nel RAP si dichiara che “l’approvvigionamento idrico avverrà attraverso la rete pubblica, lo scarico dei reflui attraverso la rete pubblica”. Per quanto riguarda le acque meteoriche, è previsto un impianto di smaltimento con “vasca di raccolta (provvisoria), preceduta da disoleatori e disabbiatori”....”Al disotto della vasca saranno praticate delle microperforazioni attraverso le quali l’acqua, filtrata, percolerà nel sottosuolo”.

La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per i progetti inquadrati dallo stesso. Tali progetti, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA. Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si fa riferimento al PUTT/p, al PAI, alla normativa sulle aree protette e rete natura 2000, analizzando la situazione vincolistica esistente e le eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani, delle quali si riferisce in seguito.

La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede certamente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

Non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti alla variante se non quelli legati alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata, peraltro già prevista dal Piano di Lottizzazione.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L’area interessata dalla variante si presenta in parte edificata, in parte incolta, in parte coltivata ad uliveto. A tal proposito si segnala che, dalla documentazione presentata sono presenti nell’area interessata dal piano 41 ulivi, di cui 16 nei lotti interessati dalla variante.

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ATD del sistema della stratificazione storica e dell’organizzazione insediativa del PUTT/p;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ATE del PUTT/P;
- non è interessata da altre emergenze di tipo storico-culturale e paesaggistico segnalate dal quadro conoscitivo elaborato nell’ambito del PPTR.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell’ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l’area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come confermato dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. n. 13315 del 13.11.2012;

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento:

- non rientra in zone perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Binetto convoglia i reflui negli impianti di depurazione di Bari, entrambi sottodimensionati rispetto ai carichi generati (PTA - 2009) e per i quali sono previsti lavori di ampliamento / adeguamento.

Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Binetto ha evidenziato, nel corso del 2012, una percentuale di raccolta differenziata del 20,859%.

Dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, si segnala la presenza, sul perimetro dell'area in esame, di due strade, in particolare di Via Bitetto, tuttavia nel RAP si riferisce che "nell'intorno non sono presenti fonti di rumore rilevanti". Infine si segnala che il Comune di Binetto "non è dotato di pianificazione comunale in materia".

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, legati principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, emissioni in atmosfera da riscaldamento, al consumo di suolo ed incremento delle superfici permeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra, questi risultano non significativi in ragione della scarsa estensione territoriale dell'area e del trascurabile aumento del carico urbanistico, del tipo di interventi previsti e del contesto territoriale interessato, in parte urbanizzato. L'interferenza con gli ulivi riguarda 16 piante, di cui 9 da estirpare e reimpiantare nelle aree a verde pubblico e 6 da conservare. a tal proposito si dichiara che per tutto il piano è stata già richiesta l'autorizzazione all'espianto.

Nel RAP vengono indicate misure di mitigazione relative al sistema di convogliamento delle acque piovane, l'utilizzo di impianti solari per la produzione di acqua calda, soluzioni progettuali adatte al contenimento dell'inquinamento luminoso e delle emissioni in atmosfera da riscaldamento, adozione del sistema di raccolta differenziata già presente nel Comune.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che la "Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1" nel Comune di Binetto non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante.

Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora. Lungo via Bitetto si preveda la piantumazione di alberature a vantaggio del comfort ambientale dell'insediamento residenziale.

Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le

cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.

Per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegia l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde.

Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche dalle vasche di raccolta già previste per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili. Si rammenta che in rapporto alla modalità di trattamento delle acque meteoriche sussiste l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale (cfr Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia" Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 - Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002).

Relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato.

Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161;

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati della variante da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze

idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque; si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione del sistema di raccolta differenziata.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1 nel Comune di Binetto e non si estende all'intero Piano di Lottizzazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1 nel Comune di Binetto - Autorità procedente: Comune di Binetto, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione maglia C3-1 nel Comune di Binetto e non si estende all'intero Piano di Lottizzazione.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
